

**NOVITA' D.L. 23/9/2022 n. 144
"AIUTI TER"**

Il 23 settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il D.L. 23/9/2022 n. 144 avente ad oggetto le "Ulteriori misure urgenti in materia di politica energetica nazionale, produttività delle imprese, politiche sociali e per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)", entrato in vigore il 24 settembre 2022.

Di seguito si riepilogano le principali novità.

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI ENERGIA ELETTRICA

È riconosciuto un credito d'imposta sulle spese di acquisto dell'energia elettrica alle imprese che hanno registrato un incremento del costo medio per kWh, calcolato sulla base della media del III trimestre 2022, superiore al 30% rispetto al III trimestre dell'anno 2019. La misura dell'agevolazione varia a seconda che l'impresa rientri o meno nella categoria delle *imprese energivore*¹.

IMPRESE ENERGIVORE

Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del **40%** delle spese sostenute per l'energia elettrica acquistata, o prodotta dalle stesse imprese, ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

IMPRESE NON ENERGIVORE

Il credito d'imposta è previsto anche per tutte le imprese *non energivore* dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a **4,5 kW** e, in questo caso, corrisponde al **30%** della spesa sostenuta per l'acquisto dell'energia elettrica, indicata nelle fatture di acquisto, ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta le imprese *non energivore* che per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 si riforniscono dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel III trimestre dell'anno 2019, dovranno richiedere una comunicazione, che dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'impresa, nella quale è riportato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, può altrimenti essere ceduto interamente ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

¹ Imprese a forte consumo di energia elettrica; rif.to circolare 28/8/2022 "Bonus 2022 acquisto energia e gas"

COMUNICAZIONE DEL BENEFICIARIO

Entro il 16/02/2023 il beneficiario del credito, pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito, invia all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

CREDITI D'IMPOSTA PER L'ACQUISTO DI GAS NATURALE

È riconosciuto un credito d'imposta sulle spese di acquisto di gas naturale consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022 per usi energetici differenti da quelli termoelettrici. L'agevolazione spetta nella misura del **40%** alle imprese *gasivore*² e *non gasivore* qualora il prezzo di riferimento del gas naturale³, abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito allo stesso trimestre dell'anno 2019.

COMUNICAZIONE DEL FORNITORE

Ai fini della fruizione dei crediti d'imposta le imprese *non gasivore* che per il III trimestre e per i mesi di ottobre e novembre dell'anno 2022 si riforniscono dallo stesso venditore da cui si rifornivano nel III trimestre dell'anno 2019, potranno chiedere a questo una comunicazione, che dovrà essere inviata entro 60 giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'impresa, nella quale sarà indicato:

- il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica;
- l'ammontare del credito d'imposta spettante per i mesi di ottobre e novembre 2022.

MODALITÀ DI UTILIZZO

Il credito d'imposta riconosciuto può essere utilizzato esclusivamente in compensazione nel modello F24, oppure essere ceduto interamente ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

COMUNICAZIONE DEL BENEFICIARIO

Entro il 16/02/2023 il beneficiario del credito, pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito, invia all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

PROROGA UTILIZZO CREDITI D'IMPOSTA DL "AIUTI BIS"

È prorogato dal 31/12/2022 al 31/03/2023 il termine per l'utilizzo in compensazione nel modello F24 dei crediti d'imposta energia e gas per il III trimestre 2022.

² Imprese a forte consumo di gas naturale; rif.to circolare 28/8/2022 "Bonus 2022 acquisto energia e gas"

³ Calcolato come media, riferita al III trimestre 2022, dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero (MI-GAS) pubblicato dal Gestore dei mercati energetici (GME)

COMUNICAZIONE DEL BENEFICIARIO

Entro il 16/02/2023 il beneficiario del credito, pena la decadenza del diritto alla fruizione del credito, invia all'Agenzia delle Entrate un'apposita comunicazione sull'importo del credito maturato nell'esercizio 2022.

**GARANZIE GRATUITE SUI FINANZIAMENTI BANCARI
PER IL PAGAMENTO DELLE BOLLETTE****GARANZIA SACE**

Sono gratuite le garanzie prestate da SACE S.p.A. sui finanziamenti concessi dalle banche e altre istituzioni finanziarie alle imprese per il pagamento delle fatture, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

La garanzia gratuita opera purché:

- il tasso di interesse applicato alla quota garantita del finanziamento non superi, al momento della richiesta della garanzia, il rendimento dei BTP di durata pari o immediatamente superiore al finanziamento concesso;
- il costo del finanziamento sia limitato al recupero dei costi;
- il costo del finanziamento sia inferiore al costo che sarebbe stato richiesto dal soggetto erogante per operazioni con le medesime caratteristiche ma prive della garanzia.

Queste condizioni di favore devono essere indicate in sede della richiesta della garanzia e nel contratto di finanziamento stipulato.

Condizioni

La garanzia gratuita è concessa esclusivamente sui finanziamenti di importo non superiore a 25 milioni di € e copre il fabbisogno di liquidità per i successivi 12 mesi per le PMI ovvero per i successivi 6 mesi per le grandi imprese.

Per rientrare nella categoria delle imprese beneficiarie di questa agevolazione è necessario che:

- l'impresa sia classificabile come **impresa a forte consumo di energia**;
- il fabbisogno di liquidità sia attestato mediante un'**autocertificazione** resa dal beneficiario

GARANZIA FONDO PMI

La garanzia prevista dal Fondo PMI a tutte le piccole e medie imprese può essere concessa a titolo gratuito nella misura massima dell'80% dell'importo dell'operazione finanziaria successiva al 24/09/2022 destinata alla copertura dei costi d'esercizio, per consumi energetici, emesse nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

**RINVIO DEL TERMINE PER IL RIVERSAMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA
RICERCA E SVILUPPO**

Il termine per la presentazione della domanda di accesso alla procedura di riversamento del credito d'imposta ricerca e sviluppo previsto per il 30/09/2022 è rinviato al 31/10/2022.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI DIPENDENTI

Ai lavoratori dipendenti, esclusi i rapporti di lavoro domestico, aventi una retribuzione imponibile nella competenza del mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di € 1.538 e che non siano beneficiari dell'indennità una tantum per pensionati è riconosciuta un'indennità *una tantum* di € 150.

Quest'indennità spetta una sola volta, anche nel caso in cui il lavoratore beneficiario sia titolare di più rapporti di lavoro, non costituisce reddito ai fini fiscali ovvero ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali e non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile.

Modalità di erogazione

È riconosciuta, in via automatica, attraverso i datori di lavoro nell'erogazione della retribuzione del mese di novembre 2022 previa dichiarazione del beneficiario di non essere titolare di altre indennità.

Il datore di lavoro recupera il credito maturato attraverso la denuncia contributiva mensile secondo le istruzioni fornite dall'INPS.

INDENNITÀ UNA TANTUM PER PENSIONATI E ALTRE CATEGORIE

È introdotta un'indennità *una tantum* di € 150 per le seguenti categorie di soggetti:

- pensionati;
- lavoratori domestici;
- percettori di NASpl, DIS-COLL e indennità di disoccupazione agricola;
- titolari di rapporti di co.co.co., dottorandi e assegnisti di ricerca;
- lavoratori beneficiari delle indennità ex artt. 10 co. 1-9 del DL 41/2021 e art 42 del DL 73/2021, collaboratori sportivi;
- lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti;
- lavoratori autonomi occasionali;
- incaricati alle vendite a domicilio;
- percettori del reddito di cittadinanza.

INCREMENTO INDENNITÀ UNA TANTUM PER I LAVORATORI AUTONOMI E I PROFESSIONISTI

È previsto un aumento di € 150 dell'indennità *una tantum* prevista in favore di:

- lavoratori autonomi e professionisti iscritti all'INPS;
- professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui ai D.Lgs. 30/06/94 n.509 e D.Lgs. 10/02/96 n. 103.

L'incremento è riconosciuto purché, nel periodo d'imposta 2021, i lavoratori autonomi e i professionisti abbiano recepito un reddito complessivo non superiore a € 20.000.

Le domande di indennità devono essere presentate **dal 26/09/22 al 30/11/22**.